

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA
IN COLLABORAZIONE CON
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI" – PRATO

TRA VECCHI E NUOVI EQUILIBRI
DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI IN ITALIA
IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

A CURA DI IGINIA LOPANE
CON LA COLLABORAZIONE DI E. RITROVATO

*Atti provvisori del quinto Convegno Nazionale S I S E
Torino 12-13 novembre 2004*

Avvertenza

Il contenuto è tratto dal cd-rom avente questo frontespizio e, salvo la diversa paginazione, è identico al seguente volume a stampa:

Società Italiana degli Storici dell'Economia, *Tra vecchi e nuovi equilibri domanda e offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del quinto Convegno nazionale, Torino, 12-13 novembre 2004*, a cura di Iginia Lopane - Ezio Ritrovato, Bari, Cacucci Editore, 2007

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"
PRATO –2006

LA “FILIERA DELL’USURA”: *FENERATORES*, MERCANTI E SENSALI EBREI NELL’ITALIA CENTRO SET-
TENTRIONALE TRA BASSO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA¹

Questo saggio intende porre l’accento sul processo di diversificazione delle attività economiche esercitate dagli ebrei e sul rilievo crescente acquisito nel tempo da quelle non fenerative nonché sul percorso che, a partire dall’erogazione del credito al consumo, ha reso tale opzione possibile, praticabile nonché opportuna e ha consentito – sia pure in maniera più o meno evidente, incisiva e durevole – l’inserimento di gruppi variamente consistenti di Giudei nel commercio e nella manifattura della Penisola tra la fine del Medioevo e i primi secoli dell’Età moderna².

BANCHI E COMUNITÀ

I nuclei ebraici si diffusero tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300 da Roma verso il centro e il nord Italia procedendo verso quelle zone, urbane e rurali, che necessitavano e richiedevano liquidità e che, nel contempo, offrivano appetibili condizioni insediative e favorevoli opportunità di fare affari sia nel ramo del credito sia in seguito, con lo scemare dell’importanza dei banchi e l’abbassarsi del costo del denaro, in altri ambiti operativi. Dal XIV secolo la consistenza della popolazione mosaica presente della Penisola venne ulteriormente alimentata da un flusso di individui e di famiglie provenienti dall’area tedesca e di là allontanatisi a causa delle

¹ Ringrazio Marco Cattini e Massimo Fornasari per la attenta lettura del testo e per i puntuali rilievi e suggerimenti; naturalmente la responsabilità di eventuali errori, sviste o omissioni rimane della sottoscritta.

² L’attenzione sul progressivo ampliarsi degli spazi di operatività degli ebrei in Italia è stata sottolineata in vari contributi da Michele Luzzati. In questo senso cfr. i saggi *Dal prestito al commercio: gli ebrei nello Stato fiorentino nel secolo XVI*, in IDEM, *La casa dell’ebreo. Saggi sugli ebrei a Pisa e in Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento*, Pisa, Nistri -Lischi,; *I legami tra banchi ebraici e banchi toscani e i Banchi veneti dell’Italia settentrionale. Spunti per una riconsiderazione del ruolo economico e politico degli ebrei nell’Italia del Rinascimento*, in *Gli Ebrei a Venezia secoli XIV – XVIII*, a cura di G. COZZI, Milano, Edizioni di Comunità, 1987, pp. 571-594 e, più recentemente, in *Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro- settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell’Età moderna*, in *Storia d’Italia. Annali*, 11, I, Torino, Einaudi, 1996, pp. 175-210. Sul tema si vedano anche i lavori di A. TOAFF, <<Banchieri>> cristiani e <<prestatori>> ebrei? sempre in *Storia d’Italia. Annali*, 11, pp. 267-287; *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 289 e segg. e *Convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo Medioevo*, in *Gli Ebrei a Venezia ...*, cit., pp. 595-614; per una lettura del fenomeno in chiave di assimilazione e di perdita di identità cfr., R. BONFIL, *Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento*, Sansoni, Firenze, 1991, p. 90.

persecuzioni perpetrate nei loro confronti dalle popolazioni di vari stati del Sacro Romano Impero Germanico³.

Il clima italiano, meno teso di quello d'Oltralpe, e l'inadeguatezza qualitativa e quantitativa delle locali istituzioni assistenziali a sovvenire alle esigenze della popolazione costituirono, con altri motivi di cui si dirà più oltre, la molla che spinse i prestatori ebrei verso queste regioni e, di converso, la motivazione che indusse le comunità e i signori locali ad sollecitarne l'insediamento, un provvedimento del resto ascrivibile tra gli interventi atti a garantire un soddisfacente funzionamento del locale mercato regolato nonché nella più ampia rosa delle politiche tese a sollecitare l'immigrazione di manodopera e di operatori economici qualificati⁴.

La diversità etnica e religiosa dei *feneratores* (e delle loro famiglie) rappresentava per le pubbliche istituzioni un vantaggio. Essa li rendeva agevolmente riconoscibili, e dunque controllabili; inoltre il fatto di dover dipendere, per la residenza e per l'esercizio, degli affari dalla concessione di privilegi specifici (alla bisogna revocabili, o non rinnovabili) offriva una garanzia supplementare in ordine alla trasparenza e al rispetto delle condizioni pattuite con le autorità per l'esercizio del prestito convenzionato⁵.

Le strettoie normative e la censura morale non impedivano, in effetti, l'esistenza di canali creditizi autoctoni dominati, più o meno scopertamente, da prestatori cristiani privati ed enti laici od ecclesiastici, i quali mimetizzavano il loro operato dietro contratti di censo o di livello, oppure, alle fasce più alte del sistema, "stando sul cambio"⁶. L'opacità di tali circuiti, i più elevati oneri a carico dei loro fruitori, e la conseguente e necessaria scrematura di questi ultimi, rendevano opportuno e appetito l'inserimento dei prestatori ebrei per calmierare il costo del denaro, per accrescere l'offerta di moneta nera (e non solo) e, più in generale, in termini di ridu-

³ Per una panoramica circa gli insediamenti ebraici nell'Italia centro settentrionale cfr. a A. TOAFF, *Gli insediamenti askenaziti nell'Italia settentrionale* e M. LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici* cit, entrambi in *Storia d'Italia. Annali*, 11, I, cit., pp. 156-165 e pp. 175-210 e G. MUZZARELLI, *Ebrei e città d'Italia in età di transizione. Il caso di Cesena dal XIV al XVI secolo*, Bologna, Clueb, 1984..

⁴ Cfr. in proposito le considerazioni di V. BONAZZOLI, *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, in <<Proposte e Ricerche>>, 8, 1990, p. 20 e segg e EADEM, *Monti di pietà e politica economica nelle città delle Marche alla fine del '400*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del Convegno di Genova, 1-6 ottobre 1990, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXXI (CV), Genova 1991, pp. 567-589.

⁵ Cfr. J. ISRAEL, *Gli ebrei d'Europa nell'Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991.

⁶ Cfr. F. PIOLA CASELLI, *Monti di pietà e monti frumentari nel Lazio*, in *Monti di pietà e presenza ebraica in Italia (sec. XV-XVIII)*, a cura di D. MONTANARI, Roma, Bulzoni, 1999, p. 222 e segg.

zione dei costi transazionali che consumatori e operatori economici dovevano sostenere per accedere al credito⁷.

Se la chiamata delle autorità laiche a gestire un banco di prestito su pegno costituiva il filo rosso che accomunava l'irradiarsi, per gemmazione, dei vari insediamenti, non è da trascurare in quella medesima direzione l'impegno dei *feneratores* il cui ruolo in tali vicende fu tutt'altro che passivo. Le esigenze e le attese delle parti in causa trovavano nell'erogazione del credito al consumo un comune denominatore e tuttavia dietro il conclamato fine del supporto alle fasce più deboli della popolazione era implicita l'intenzione, bilaterale, di trarre vantaggi aggiuntivi: schermati dal filtro dell'economia regolata gli attori di questa vicenda si prefiggevano obiettivi diversi, più sostanziosi, articolati ed ambiziosi.

DAL BANCO IN POI

I vantaggi che i signori e le comunità potevano trarre dalla presenza dei prestatori erano anzitutto di natura finanziaria: i sempre esangui bilanci delle municipalità e quelli camerale potevano giovare delle somme da corrisondersi per il rilascio della tolleranza, un'entrata che, normalmente, si abbinava alla possibilità di fruire di mutui gratuiti, o concessi a condizioni di particolare favore e/o a scadenze dilatate nel tempo⁸.

Nei secoli tra il XIV e il XVI i Gonzaga, ad esempio, ricevettero denaro a prestito gratuitamente e senza tradurre alcunché in pegno⁹. A Siena, i banchieri da Rieti, in occasione del rinnovo della condotta (1526) si impegnarono per un prestito al comune 1000 scudi d'oro anticipandone 400 e rateizzando il residuo in quote da 100 scudi mensili¹⁰. A Padova, nel XV secolo, l'amministrazione cittadina stabiliva la cifra complessiva che doveva essere messa a sua disposizione e lasciava ai *feneratores* libertà di quotizzarla; nel 1432, a Reggio Emilia, il banchiere Emanuele prestava alla municipalità somme fino a 100 ducati a 4 denari al mese mentre a Cividale del Friuli, nel 1398, per sovvenzioni sino a 600 ducati venne concordato un tasso agevolato. A Fano, nel 1492, i prestatori ebrei si impegnarono, in caso di necessità, a erogare

⁷ Sui costi transazionali si rinvia alle considerazioni contenute in D.C. NORTH – R.P. THOMAS, *L'evoluzione economica del mondo occidentale*, Mondadori, Milano, 1976, passim. Più recentemente cfr., D. NORTH, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna, Il Mulino, spec. pp. 97 e segg.

⁸ Cfr. ad esempio il pionieristico, ma utilissimo, lavoro di G. LUZZATTO, *I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale*, ristampa anastatica dell'edizione del 1902, Sala Bolognese, A. Forni, 1983, particolarmente a p. 16; considerazioni generali anche in A. FOA, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

⁹ Cfr. E. CASTELLI, *I banchi feneratizi ebraici nel mantovano (1386 –1808)*, Mantova, Banca Agricola Mantovana, 1959, p. 17.

¹⁰ M. CASSANDRO, *Gli ebrei e il prestito ebraico a Siena nel Cinquecento*, Milano, Giuffrè, 1979 p. 26 e segg.; il prestito doveva essere progressivamente ammortizzato decurtando la tassa annualmente corrisposta alle pubbliche autorità.

gratuitamente alla comunità una somma fino a 100 ducati¹¹. Tali contribuzioni, di cui sono stati riportati alcuni esempi, si assommavano a prestiti (forzosi e non), a compensi per l’emanazione di assoluzioni da vari crimini e, beninteso, a donativi più o meno spontanei.

Se la chiamata di prestatori ebrei può leggersi come un indicatore dell’esistenza di domanda di credito -o risulta comunque emblematica di date scelte istituzionali- deve sottolinearsi che, specularmente, il permanere del banco e l’eventuale coagularsi e consolidarsi attraverso quello di una più ampia comunità rappresenta un’efficace spia (la cartina di tornasole) delle reali opportunità economiche offerte da una data piazza e fornisce indicazioni circa la temperie esistente al suo interno, due aspetti che questi mobilissimi migranti vagliavano e a coglievano lestantemente¹².

Lo stanziamento di ebrei in seno a una collettività per rapporto alla quale risultavano, contemporaneamente, organici e stabili e stranieri¹³, imponeva alle autorità locali la definizione di uno “statuto di convivenza”, un presupposto indispensabile dell’insediamento posto che quello non scaturiva da una fluida e spontanea osmosi, ma da una scelta di mano pubblica. Privilegi e discriminazioni si assommavano, così, nelle “condotte”, titoli che stabilivano il diritto di cittadinanza e che disciplinavano le condizioni di insediamento, gli spazi di operatività economica, i rapporti con i cristiani nonché le concessioni alla tradizione, alle usanze, alla legge e alla religione mosaica¹⁴.

Nel caso dei primi prestatori i privilegi erano concessi *ad personam*. La loro validità si estendeva ai familiari ed ai collaboratori del banchiere, un nucleo¹⁵ attorno a cui nel tempo finiva sovente per assieparsi una più vasta moltitudine di individui. L’ispessirsi dell’insediamento si accompagnava talora alla riarticolazione del corpo di disposizioni originariamente pattuite che,

¹¹ Per Reggio si rinvia a A. BALLETTI, *Gli ebrei e gli Estensi*, Modena, Società tipografica modenese, 1913, p. 18 per Cividale cfr. P.C. JOLY ZORATTINI, *Gli insediamenti ebraici nel Friuli Veneto*, per Padova cfr. F. ZEN BENETTI, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano*, entrambi in *Gli Ebrei a Venezia...*, cit., pp. 261-280 e 628-650. A Gemonà, invece, essi non erano obbligati a prestare al comune (Ibidem, p. 268). In questo senso un’altra eccezione sembra essere costituita da Verona dove non sono state rinvenute clausole gratuite o facilitazioni; cfr. G.M. VARANINI, *Appunti per la storia del prestito e dell’insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in *Gli ebrei a Venezia*, cit, pp. 615-628.

¹² M. BERENGO, *L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo e Età Moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 530-577.

¹³ Traggo l’espressione da M. BERENGO, op. cit.

¹⁴ Sul tema si rinvia, in generale alle considerazioni di S. SIMONSHON, *La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale*, in *Storia d’Italia, Annali*, 11, I, pp. 95-120

¹⁵ Si tratta di nuclei relativamente numerosi che potevano contare dalle 10-15 alle 20-30 persone che erano legati al prestatore dal privilegio concessogli; cfr. R.BONFIL, op.cit., p. 75.

alla scadenza, potevano essere rinegoziate o rinnovate¹⁶. Fu quello il ceppo istituzionale su cui germogliarono, e spesso si consolidarono, le comunità ebraiche. Si tratta di una fonte preziosa poiché fornisce informazioni solo parzialmente stereotipate. La loro struttura si componeva di prescrizioni di carattere generale, più o meno simili in tutte le città italiane, e di indicazioni specifiche che, al contrario, riflettono l'eterogeneità delle situazioni locali e con essa i rapporti di forza degli attori. Le condotte erano infatti la sede in cui si solennizzavano, temporaneamente, gli esiti una negoziazione intercorsa, a monte della loro stesura ed emanazione, tra i rappresentanti delle *Universitas Hebreorum* e le istituzioni locali¹⁷. L'ampliarsi delle concessioni, o lo stemperarsi delle discriminazioni, in favore di alcune famiglie (o di una più ampia comunità) rappresentano quindi una spia dell'aumento del peso socio-economico della compagine ebraica presente in una data realtà. Sull'altro lato, ma nella medesima direzione, devono interpretarsi sia l'accrescimento del nucleo di residenti, sia la disponibilità dei banchieri (o dell'Università) a pagare, somme crescenti per la *ricondotta* (e per altri oneri accessori). Reticenze circa l'assunzione di impegni, richieste di garanzie supplementari o assottigliamento della consistenza demica sono, al contrario, espressione del declino economico di una certa piazza o, quantomeno, configurano sfavorevoli attese circa l'evoluzione del relativo clima socio-politico.

Il progressivo, inusitato, allargarsi delle concessioni di cui beneficiò, ad esempio, il nucleo ebraico mantovano e il notevolissimo progressivo ispessimento della sua consistenza demica evidenziano bene sia la crescente importanza assunta localmente, sia la "qualità" del correlato ambito di operatività due circostanze riflesse, ancora meglio, sia dalle limitate pressioni per l'applicazione dello *l'herem hayyshub*, sia dalla duratura disponibilità della comunità, dei singoli e dei banchieri a corrispondere somme di ammontare crescente vuoi per la *ricondotta*, vuoi per la concessione di "assoluzioni generali", vuoi a titolo di prestito (a scadenza lunga e aleatoria) e a dilazionare indefinitamente i pagamenti per la fornitura di merci e oggetti preziosi alla Camera, al principe e ai suoi familiari¹⁸. Di segno contrario è invece l'esempio di Volterra,

¹⁶ La validità delle condotte poteva estendersi dai 3 ai 10-15 anni (ed oltre). Normalmente la richiesta di rinnovo arrivava da parte ebraica. Non si trattava di un passo automatico (ma esistono eccezioni) e le istituzioni potevano decidere di non procedere in tal senso. In questo caso non si prefigurava automaticamente l'espulsione; la loro residenza tuttavia non si fondava più sulla base legale del privilegio. Essi venivano sottoposti allo *jus comune* (e non più a quello speciale) una circostanza che sottendeva una situazione di maggior precarietà. Sul tema. A. FOA, op. cit., pp.51 e segg.

¹⁷ S. SIMONSHON, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale*, in *Storia d'Italia, Annali*, 11, t. 1, Torino, 1996, p. 103; sulle condotte cfr. anche R. BONFIL, op. cit., pp. 75-78.

¹⁸ *L'herem hayyshub*, ossia il divieto di insediamento, era un provvedimento deputato a contenere la concorrenza commerciale; era eventualmente previsto nella condotta, e poteva essere opposto dagli ebrei di una data località ad altri ebrei che chiedevano di insediarsi; cfr. G. TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, Centro studi italiano

dove il contrarsi del prezzo che gli ebrei erano disposti a pagare per il rinnovo della tolleranza si rispecchia nella limitata vitalità economica di questa piazza. Stesso discorso vale per Fano dove, nel 1430, il banchiere Dattolo di Bonaventura chiese ed ottenne dal comune l'impegno a un risarcimento sino a 3000 ducati in caso di furti o distruzione di pegni da parte dei gentili residenti, garanzie che non valsero a sanare le incertezze della situazione se, nel 1452, alcune famiglie ebreiche vendettero i loro stabili e se ne andarono¹⁹.

L'insediamento dei banchi feneratizi in uno stato passava, di norma, per la creazione di piccole aziende, vere e proprie teste di ponte, nel contado un passo a cui seguiva, in caso di esito favorevole, la penetrazione nelle realtà urbane più importanti dove dominavano società organizzate in forma di *partnership*. Tale circostanza era giustificata dalla difficoltà pratica di conferire individualmente la quota minima di capitale che doveva essere resa disponibile per il prestito e da politiche di diversificazione del rischio un fattore che acquisiva rilevata importanza per operatori che dovevano cautelarsi sia da sfavorevoli eventi congiunturali, sia da repentini mutamenti del clima politico. Le partecipazioni -in forma di denaro, crediti e pegni- avevano natura interfamiliare oppure facevano capo a nuclei di soci di "lungo corso" già compartecipi in due o più aziende, spesso residenti e/o operanti in località anche molto distanti tra loro (si vedano, a titolo esemplificativo, le appendici 1 e 2). Le società avevano durata pluriennale (generalmente coincidente con quella della condotta) e la ripartizione degli utili avveniva proporzionalmente all'entità del capitale conferito²⁰. Il banco era amministrato da un gerente che in genere partecipava al capitale dell'impresa e che, amministrando il capitale <<a suo rischio e pericolo>>, sembra rivestire, almeno in alcuni casi, il ruolo di socio accomandatario²¹.

OLTRE IL BANCO

I banchi, che operavano in regime di monopolio o di oligopolio, in una o più località, si avvantaggiavano di una clientela ampia e variegata che annoverava non solo bisognosi ma an-

sull'Alto Medioevo, 1989, p. 160. Solo nel 1532 viene concessa un'esclusiva decennale (ma sono previste eccezioni) per l'esercizio del prestito in città, a 4 banchieri. Nel 1547 i banchi vennero chiusi per 10 anni e i capitoli verranno rivisti alla loro riapertura; cfr. Archivio di Stato di Mantova – Archivio Gonzaga, d'ora in poi, ASMn -AG, decreti, l. 39, c. 180, 29 ottobre 1532.

¹⁹ Cfr. A. VERONESE, *Una famiglia di banchieri ebrei tra XIV e XVI secolo: i da Volterra. Reti di credito nell'Italia del Rinascimento*, Pisa, ETS, 1998, p. 136 e G. LUZZATTO, op. cit., p. 19, circa l'entità dei danni faceva fede il giuramento dei conduttori del banco.

²⁰ Cfr. A. TOAFF, <<*Banchieri*>> ..., cit., p. 271 e segg. e IDEM, *Il vino...*, cit., pp. 290 e 291.

²¹ IBIDEM. Questa figura beneficiava, per la sua attività, di un compenso supplementare; cfr. G. LUZZATTO, op. cit., p. 31.

che borghesi, studenti, professionisti, artigiani, mercanti e società commerciali alle cui esigenze si sovveniva ricorrendo ad un altrettanto composito spettro di strumenti finanziari (prestiti chirografari, mutui su garanzia immobiliare ecc.) e spesso abbinando al credito servizi commerciali²².

La dispersione delle *carature* e dei depositi in una pluralità di società collegate -o solidali- conduceva alla creazione di un *net-work* di aziende parallele operanti sia a livello intra-statuale, sia inter-statuale nell'ambito delle varie realtà italiane e i cui legami erano costantemente rinsaldati <<da continui viaggi da un luogo all'altro dei titolari di aziende, dei proprietari di quote, degli impiegati, dei sensali, dei revisori dei conti, degli arbitri chiamati a dirimere le controversie>> e ravvivati da accorte alleanze matrimoniali²³.

L'indipendenza politica dal contesto insediativo, i contatti con i correligionari in Levante, nei Balcani e in Nord Africa, la possibilità di disporre di denaro a basso costo (acquisito anche esternamente e con sistemi non sempre ortodossi) e infine la capillare diffusione dei banchi sul territorio peninsulare consentirono, specie ai maggiori operatori, di muoversi veramente a livello trans-nazionale e di fruire, su un raggio ampio e variegato di informazioni, di opportunità economiche, di merci di eccezione²⁴.

Le prime, più ovvie, occasioni, furono rappresentate dall'indotto del credito al consumo e, in particolare, dal commercio dei pegni non riscattati, naturale conclusione del ciclo del prestito. In proposito occorre precisare che, se sembra consolidarsi la tendenza che prevedeva la vendita degli oggetti al pubblico incanto, la configurazione della relativa griglia normativa risulta

²² Cfr. le considerazioni di Viviana Bonizzoli, in A. TOAFF, *Gli ebrei e il mercato delle pelli nell'Adriatico tra Cinquecento e Seicento*, in *Una manna buona per Mantova. Studi in onore di Vittore Colorni*, a cura di M. PERANI, Firenze, Olschky, 2004, pp. 421-431. A Mantova i *feneratores* vendevano a credito stoffe, merci varie e gioielli praticando un interesse; nel locale archivio di stato sono conservate gride che stabiliscono la liceità dell'operazione nei confronti degli operatori commerciali, ma non dei privati tranne nel caso in cui i banchieri detenessero anche una bottega separata dal banco; cfr. per tutti il documento del 24 febbraio 1612, in ASMn, gridario Bastia, t. 4, c. 228.

²³ Si rinvia, sempre a titolo esemplificativo, alle appendici 1 e 2 che raggruppano i soci del primo banco di Mantova e gli incroci delle partecipazioni. Relazioni d'affari intercorrevano anche tra aziende che non erano unite da vincoli di parentela o da partecipazioni incrociate; un esempio in questo senso viene riportato da M. CASSANDRO, in op. cit., p. 35, n. 104. L'a. segnala in particolare il caso di un credito del banco della famiglia dei Rieti da Siena verso Raffaello Jacob, prestatore in Campagnatico, debitore di 110 lb. di denari senesi. Per incassare le sue spettanze, Laudadio da Rieti, che era in possesso di una somma di 142 scudi d'oro del sole consegnatagli da un ebreo di Pesaro, di pertinenza di Raffaello si dichiarava disposto a consegnarli al legittimo proprietario solo al momento in cui questi avesse estinto l'obbligazione. Sul tema cfr. anche le considerazioni di M. LUZZATI, *I legami...*, cit., pp. 581 e segg.. Per la citazione cfr. IDEM, *Banchi e insediamenti...*, cit. pp. 218 e segg.

²⁴ In una relazione che ricostruisce l'attività del Monte di pietà di Mantova dalla data della fondazione si segnala che solo una piccola parte della liquidità disponibile andava a supporto degli indigenti. Il grosso era drenato, oltre che da mercanti e <<persone opulente>>, anche dagli stessi ebrei che mutuavano al 7% per prestare al 10%; cfr. S. MORI, op.cit., p. 139.

comunque mutevole nello spazio e nel tempo e non mancavano né le eccezioni, né la volontà, né i mezzi per ovviare alle disposizioni di legge meno favorevoli. Qualche esempio.

Nel 1507 a Bologna gli ebrei ottennero dal legato pontificio privilegi di natura così smaccata da fare ipotizzare al locale senato che fossero stati <<extorti per vie indirecte>> e, tra questi, quello di poter <<fare botteghe de deverse arti contra gli statuti>> e, appunto, di vendere i pegni non riscattati un'attività da cui essi <<cava[va]no più utile che de le usure>>²⁵. A Mantova, nel 1521, una sovvenzione effettuata al marchese Federico Gonzaga fruttò alla Nazione Ebraica e ai banchieri la cancellazione del <<taglione>> posto a loro carico, l'esenzione dal segno, la facoltà di vendere tutti i pegni giacenti da più di un anno l'anno senza incanto né grida e la possibilità di acquistare panni usati di lana rivenderli liberamente pagando solo il dazio ordinario²⁶. A Siena, i prestatori (espletate le formalità e gli avvisi di rito) potevano disporre dei pegni conferiti da forestieri una categoria questa discriminata sempre sfavorevolmente anche sul piano del costo del denaro²⁷.

Le merci impegnate erano, di norma, sottovalutate e non mancavano accordi sottobanco tra *feneratores* e commercianti connazionali – ma non necessariamente coresidenti – che consentivano, a questi ultimi, di spuntare prezzi stracciati e grazie a quelli di praticare una concorrenza sleale ai colleghi cristiani. A Mantova, nel 1477, i consoli della mercanzia lamentavano che

... questi ebrei straciaroli ... in nostro grave danno e pregiudicio spaziano più panni et veluti de pezza che facessero mai dandoli per precio che non possiamo dare noi, et la ragione e che sel s'impignano panni de lana o drapi di seta li feneratori che gli prestano suso non gli danno più del quarto dela valuta loro, e facendo questi strazaroli judei compagnia cum dicti feneratori pur che gli assignino la ragione de quello che glie stato prestato sopra et del usura corsa li possono dare per li due terzi della valuta loro o saltem per lo capitale e guadagnarne grossamente. Preterea hanno inteligencia cum li feneratori da Padoa et de altri loci foresteri dove se impignano più drapi di seta che non si fa qua, et facendo simile compagnia cum tali feneratori foresteri vadono a levarli da loro et portano ogni anno fora de questa terra di ducati doamilia e più tutti a danno nostro et de questa tera, denui che non spaziamo li panni nostri de la terra che ogni zorno gli sono mancho denari et et V. Illu. Si. ne receve danno ale entrate sue, ma [?] pezo et li poveri che vivono sotto l'arte nostra non hanno da lavorare che nun spazzando nui li nostri panni non possemo sustentar l'arte, et cussì in questa estremitade de vivere li poverelli moreno de fame²⁸.

²⁵ M. FORNASARI, *Il "Thesoro" della città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese nei secoli XV e XVI*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 84 e segg.. Le pressioni del Senato indussero la sede pontificia alla rivisitazione dei privilegi in senso meno favorevole agli ebrei un atteggiamento che l'A. ascrive anche a motivazioni di ordine esterno e in particolare alla delicata congiuntura in cui versava, al momento, la città.

²⁶ Cfr. ASMn-AG, decreti, libro 35, c. 321, 3 agosto 1521.

²⁷ Cfr. M. CASSANDRO, op. cit., p. 15 e segg.; i tassi praticati per i forestieri erano sempre più elevati di quelli previsti per i residenti. Spesso, inoltre, essi erano svantaggiati anche sul piano delle procedure del riscatto dei pegni.

²⁸ ASMn – AG., FII 8, b.2148, 4 maggio 1477; il documento è segnalato da V. Colorni, *Le magistrature maggiori della comunità ebraica di Mantova (sec. XV-XIX)*, pp. 257-327, p. 265; su Mantova cfr., anche S. SIMONSHON, *History of the Jews...*, cit, passim e M. ROMANI, <<Sub signo Principis>>: il signore e la società per corpi tra normativa,

Alle operazioni con finalità era eminentemente lucrative doveva aggiungersi il supporto alle necessità signorili, camerali o comunali. Questi interventi più impegnativi e di più arduo/lento rientro miravano essenzialmente alla creazione di condizioni atte a consolidare (e se possibile a rafforzare) la posizione dei gruppi ebraici in seno alla società di residenza. Al conseguimento di tale obiettivo, almeno nelle realtà in cui esistevano comunità professionalmente composite e demicamente cospicue, concorrevano di volta in volta, eventualmente anche a titolo personale, sia gli operatori di censo più elevato interessati al proprio particolare, sia l'intera Universitas Hebreorum. Di norma il gioco valeva la candela e pagando, oppure non sollecitando rimborsi, si creavano occasioni per negoziare favori, o per allargare i propri spazi di operatività o, talora, spuntarla sulle opposizioni locali un passo più agevole nelle realtà in cui era minore il peso delle corporazioni artiere e maggiore era il fabbisogno di liquidità, servizi e di manufatti.

I *feneratores* stanziatisi in Spilimpergo nel 1575 beneficiarono, almeno dal 1598, della possibilità <<di fare o far fare ogni sorta di mercantia et arti come li omeni [del comune] >>²⁹. In questo senso andava anche la ventennale condotta concessa ai banchieri di Montefollonico (Siena) che prevedeva –oltre all'esercizio esclusivo del prestito in quattro località del contado– anche la possibilità per il concessionario, Emanuello di Raffaello Gallichi, e per i <<figli, compagni, garzoni et ministri fare et esercitare ... qualunque arte li piacesse o volesse et qualunque mercantia come allor parrà piacerà>>; stesso discorso vale per il comune di Pitigliano dove, nel 1571, i prestatori Isac, Laudadio e Lazzaro di Abramo da Rieti potevano compiere operazioni di qualunque tipo ed oggetto e sottoscrivere contratti di soccida³⁰.

In quella direzione possono citarsi anche i capitoli senesi del 1521 che autorizzavano l'esercizio dell'attività mercantile limitatamente, però, a determinate categorie di beni. E' comunque a mio parere non senza significato il fatto che dopo 1571, anno in cui l'attività feneratizia venne proibita, la consistenza della locale comunità non scemò di molto³¹. Anche a Pisa, dove furono contemporaneamente introdotte le medesime regole, si rilevano tendenze analoghe. Francesco dei Medici autorizzava infatti, Angelo di Laudadio da Rieti a rientrare in città

prassi e privilegio, in *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. MASSA e A. MOIOLI, Milano, F. Angeli, 2004, pp. 251-272..

²⁹ Il riferimento alla condotta del 1598 è contenuto nel rinnovo del 1606; cfr. P.C. IOLY ZORATTINI, op. cit., pp. 273-274

³⁰ Cfr. M. CASSANDRO, op. cit., p. 50 e segg., condotta del 1532 (si confermano i capitoli di una condotta precedente).

³¹ Ibidem, p. 50.

considerando quanto sia cosa degna di ottimo Principe riconoscere quelli che virtuosamente oprano ... et tali che si possini accertare di poterne riportare premi alle loro attioni ... et trovando che Agnolo di Laudadio, hebreo ... ha sempre in tutti li suoi affari negoziato lealmente ... havendo per preci sue domandato di potere tornare, stare et habitare nella città di Pisa ... et potervi negoziare, come è solito fare ogni gentilhuomo et mercante honorato, senz'obbligo di portare segno alcuno³²

Più importante è il caso mantovano una realtà in cui i componenti della locale Nazione Ebraica potevano esercitare ogni arte senza iscriversi ad una corporazione e senza sottostare ad alcun gravame, una condizione che disarticolò lo spazio economico cristiano e che condusse l'Università e i banchieri al centro della realtà manifatturiera e, soprattutto, commerciale della città³³. Tali privilegi, reiteratamente ribaditi nelle condotte, erano ampliati da ulteriori concessioni comprese anche nelle assoluzioni da crimini e reati periodicamente concesse a titolo oneroso a singoli individui o all'intera comunità. Significativo è, in proposito, un documento del 1590 che prevedeva, tra l'altro, la possibilità <<di esercitare la messetteria per ogni sorta di contratti>> un passo peraltro presentato come necessario acciocché gli ebrei potessero <<più alleghramente attendere ai negozi per mezzo dei quali vivono molti cristiani che traggono sostentamento>>³⁴. Ed essi operosamente vi attendevano invitando, con dilazioni di pagamento la gente a spendere, procacciandosi i clienti col ricorso ad una rete di messetti incaricati di settacciare le osterie e di indurre i forestieri <<a comprar la roba che li bisogna da mercanti ebrei, facendo formar li vestiti da questi sarti, pure ebrei e il tutto a danno de'poveri cristiani>> ed avvantaggiandosi, infine, dell'ampio e capillare *net-work* relazionale di cui si è detto per soddisfare le richieste particolari dei principi che furono i loro grandi protettori³⁵.

Chi meglio degli ebrei, del resto, poteva procurare, a richiesta della corte o dei signori, tessuti, gioielli, arredi di eccezione, pepe, zenzero e *cordovani* ³⁶ accompagnare la fornitura con lunghe dilazioni di pagamento e, spesso, compensarla con la richiesta di diritti di tratta di sete o di grani nonché, dal XVII secolo, con appalti daziari?

³² Il testo è riportato da M. LUZZATI, *Dal prestito...*, cit., p. 288.

³³ Cfr., per tutti, il decreto concesso, nel 1595 agli eredi di Isacco Norsa (per ottenere il quale furono corrisposti 2000 scudi) cui si concedette di <<vendere, comprare, ritagliare >> in città e nello stato panni in lana e seta, e di follare. Si obbligavano inoltre i follatori, quando richiesti a prestare la loro opera; ASMn-AG, decreti, l. 51, c. 346, 24 aprile 1595.

³⁴ L'assoluzione si accompagnò al pagamento di 500 scudi e all'iscrizione come debitori della camera per altri 3500 (da pagarsi in 3 rate); ASMn-AG, decreti, l. 51, c. 152, 25ottobre 1590. Per *messetteria* si intende l'arte di sensale. Sui sensali (cristiani) si rinvia al saggio di G. DE LUCA, *Tra funzioni si tutela e istanze di controllo del mercato urbano: i sensali milanesi durante l'età moderna*, in *Dalla Corporazione...*, cit., pp. 191- 204.

³⁵ ASMn-AG, b. 3237, c. 491, 6 marzo 1628.

³⁶ Sui commerci in Adriatico, cfr. A. TOAFF, *Gli ebrei ...* cit., , pp. 421-431.

E così la “filiera dell’usura” si dipanava in direzione dell’acquisto di franchigie e privilegi pericolosi, in potenza e in fatto, per i commerci e le manifatture locali che furono alla base di tensioni, di contrasti e di controffensive di mano cristiana condotte in molte realtà con successo. Ma non a Mantova dove negli anni della Controriforma un potere centrale senza rivali si accompagnava ad un apparato produttivo e commerciale fragile e languente due circostanze che consentirono alla Nazione di Ebraica di radicarsi così tenacemente da non vedere, nel medio termine, scalfiti i propri privilegi nemmeno dalla caduta della dinastia gonzaghesca e dal confluire del Ducato nell’estrema periferia dell’Impero Asburgico³⁷.

³⁷ Cfr. le considerazioni contenute in M. ROMANI, op. cit., passim. Sul Settecento si rinvia a S. MORI, op. cit. e, per il contado, a C. VIVANTI, *Le campagne del Mantovano nell’età delle Riforme*, Milano, Feltrinelli, 1959.

APPENDICE I

Composizione sociale del primo banco mantovano e sua evoluzione dal 1390 al 1420

Anno	Primo banco di Mantova -socio 1	Primo banco di Mantova -socio 2	Primo banco di Mantova -socio 3	Primo banco di Mantova -socio 4	Primo banco di Mantova -socio 5	Primo banco di Mantova -socio 6
		Manuele q. Salomone di Elia da Cagli residente a Rimini	Bonaiuto e Ventura q. Musetto di Aleuccio da Perugia residente in Bologna	Rossino q. Salomone di Elia da Cagli fratello di Manuele	eredi di Moisetto Finzi; Manuele, Salomone e Gaio e i figli di Musettino q. Musetto Finzi	Primo banco di Mantova -socio 6 Abramo di Bonaventura di Consiglio da Forlì residente in Mantova - gestore
1390	Emanuele q. Gennatano Norsa residente a Rimini					
	eredi Emanuele q. Gennatano (è già morto nel 1401); Stella q. Elia (la vedova); i figli: Salomone, Moisetto, Leone; i nipoti (di figli premorti); Rosa q. Abramo e Manuele, Abramo, Dolcedona q. Beniamino- il figliastro - Manuele Norsa (di Abramo Norsa e Stella Norsa)	eredi di Salomone da Cagli, probabilmente e figli di Manuele e di Rossino				
1401	eredi Emanuele q. Gennatano (è già morto nel 1401); Stella q. Elia (la vedova); i figli: Salomone, Moisetto, Leone; i nipoti (di figli premorti); Rosa q. Abramo e Manuele, Abramo, Dolcedona q. Beniamino- il figliastro - Manuele Norsa (di Abramo Norsa e Stella Norsa)					
1420					Consiglio e Abramo q. Salomone Finzi	

APPENDICE 2

Cointeressenze dei soci del Banco di Mantova in altri banchi (*)

Società	Fondazione	socio	socio	socio	socio	socio	socio
Banco di Mantova	1390	Emanuele q. Gennatano Norsa residente a Rimini	Manuele q. Salomone di Elia da Cagli residente a Rimini	Rossino q. Salomone di Elia da Cagli fratello di Manuele	Bonauro e Ventura q. Musetto di Aleuccio da Perugia residenti a Bologna	eredi q. Moisetto Finzi: Manuele, Salomone e Gaio e i figli di Musettino q. Musetto Finzi	Abramo di Bonaventura di Consiglio da Forlì residente in Mantova - gestore
Banco di Padova		Emanuele q. Gennatano Norsa residente a Rimini - cointeressato nel 1369			eredi q. Musetto di Aleuccio da Perugia cointeressati nel 1380	eredi q. Musetto Finzi da Ancora residenti in Bologna - cointeressati nel 1369	Salomone di Matassia di Sabatuccio, residente a Bologna (1390?) Salomone di Matassia di Sabatuccio, residente a Bologna, sottoscrive nel 1383 una partecipazione per 3800 ducati
Banco di Montagnana		Emanuele q. Gennatano Norsa residente a Rimini - cointeressato nel 1383	Manuele q. Salomone di Elia da Cagli residente a Rimini - cointeressato nel 1393	Rossino q. Salomone di Elia da Cagli, fratello di Manuele	eredi q. Musetto di Aleuccio da Perugia cointeressati nel 1383	eredi di Moisetto Finzi: Manuele, Salomone e Gaio e i figli di Musettino q. Musetto Finzi cointeressati nel 1383	
Banco di San Marino		Emanuele q. Gennatano Norsa residente a Rimini - cointeressato nel 1369					Salomone di Matassia di Sabatuccio, residente a Bologna, sottoscrive col marchese Azzo d'Este (1393) una condotta per l'apertura di un banco in Modena
Banco di Modena			Manuele q. Salomone di Elia da Cagli abitante a Rimini - cointeressato nel 1393		eredi q. Musetto di Aleuccio da Perugia cointeressati nel 1393	eredi di Moisetto Finzi: Manuele, Salomone e Gaio e i figli di Musettino q. Musetto Finzi - nel 1393	Abramo di Bonaventura di Consiglio da Forlì residente in Mantova - cointeressato dal 1373

Banco di Rovigo	cointeressato nel 1369	eredi q. Musetto di Aleuccio da Perugia cointeressati nel 1391
Banco di Revere		eredi q. Musetto di Aleuccio da Perugia cointeressati nel 1390 circa
Banco di Verona		Abramo di Bonaventura di Consiglio da Forlì residente in Mantova - cointeressato dal 1373

(*) In corsivo sono annotati i compartecipanti che non figurano nel banco di Mantova; la ricostruzione è stata operata utilizzando i testi in bibliografia-